



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: **GFOU79**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 21 DEL 28/08/2026

ORIGINALE

Ufficio: POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	DIVIETO DI SOMMINISTRARE E ASSUMERE ALCOLICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE XL" IN PROGRAMMA DALLE ORE 18:00 DI SABATO 12 SETTEMBRE E FINO ALLE ORE 02:00 DI DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO che dalle ore 18.00 di sabato 12 settembre 2026 fino alle ore 02.00 di domenica 13 settembre 2026 l'area interessata dalla manifestazione in oggetto sarà chiuso al traffico veicolare e animata con iniziative culturali, sportive e gastronomiche proposte dai cittadini, dalle associazioni e dai negozianti di Vimodrone;

CONSIDERATO che l'evento richiamerà un notevole afflusso di un pubblico eterogeneo, che per tipologia di manifestazione e per il clima estivo sarà indotto a un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO che le bevande superalcoliche sono tutte quelle bevande o miscele di bevande che contengono una quantità di alcol superiore al 21% in volume per effetto della fermentazione degli zuccheri,

CONSIDERATO che l'assunzione di sostanze alcoliche e in particolare di superalcolici in luoghi pubblici o a uso pubblico può associarsi a episodi d'inciviltà e degrado urbano, nonché sfociare in comportamenti scorretti, molesti o prevaricanti che possono, in un contesto particolare, degenerare in episodi di vera e propria violenza;

CONSIDERATO che in una situazione di aggregazione particolarmente consistente di persone è necessaria l'adozione di un'azione di contrasto ai diversi comportamenti antisociali legati all'abuso di sostanze alcoliche, che non può prescindere dalla doverosa prevenzione dei rischi derivanti dalle sostanze a più elevato contenuto alcolico, i cosiddetti superalcolici, che producono effetti

negativi rilevanti a fronte di un consumo quantitativamente modesto;

RITENUTO che sussista la necessità di fornire regole commerciali e comportamentali per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

RITENUTO, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di dover porre in essere azioni a tutela delle persone, in grado inoltre di preservare l' ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di sicurezza per tutti i partecipanti e per i cittadini in genere;

RITENUTO di dover vietare l'accesso all'area della manifestazione alle persone giunte sul luogo già in visibile stato di ebbrezza alcolica;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931;

VISTO il D.L. n° 92/2008 convertito con la L. n° 125/2008;

VISTO l' art. 50 c. 5 del D. lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

VISTO il D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno,

VISTO il D.L. n° 14/2017, convertito con modifiche in L. 48/2017;

VISTA la L. n° 689/1981 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs n° 114/1998;

VISTA la circolare n° 55/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 a firma del Capo della Polizia, nella quale tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, è indicata la *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

RITENUTO che sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione;

ORDINA

che nell' area direttamente oggetto della manifestazione:

- Piazza Unità d'Italia;
- Piazza dell'Accoglienza;
- Piazza Vittorio Veneto;
- Via S. Remigio;
- Via XI Febbraio;
- Via Giovanni XXII;
- Via Piave;
- Via S. Anna;
- Via Poverello d'Assisi;
- Via S. Ambrogio;

- Via IV Novembre;
- Via Crocefisso;
- Via Gramsci;
- Via Fiume;
- Via Saffi.

dalle ore 18.00 di sabato 12 settembre 2026 fino alle ore 02.00 di domenica 13 settembre 2026 è vietato:

- a chiunque svolga, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, attività di vendita o somministrazione di bevande, vendere o somministrare, ovvero cedere a terzi per qualsiasi titolo, bevande superalcoliche;
- consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande superalcoliche;
- introdurre nell'area della manifestazione durante gli orari di svolgimento della stessa bevande superalcoliche.

Gli esercenti delle attività autorizzate hanno l'obbligo d'informare l'utenza dei divieti contenuti nella presente ordinanza attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti agli ingressi degli esercizi.

Ai sensi dell'art. 16 della L. n° 689/81, la violazione di obblighi e divieti contenuti nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di 200,00 €.

La violazione di obblighi e divieti contenuti nella presente ordinanza comporta l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata e lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, delle bevande.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, nonché sul sito istituzionale dell' Ente e sia trasmessa al Comando di Polizia Locale di Vimodrone e alla Stazione Carabinieri di Vimodrone.

Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

In caso di impossibilità alla realizzazione della manifestazione suindicata (eventi atmosferici avversi, ecc.), la presente ordinanza si intende prorogata a data successiva indicata dall' Ente promotore.

AVVERTE

Chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza può proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

Sindaco
VENERONI DARIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005